COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia di AVELLINO

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

N. 35 del 28/05/2015	**ADOZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventotto** del mese di **MAGGIO** dalle ore 11,20 nella Sala sindacale del Comune, a seguito di convocazione nelle forme di rito, è riunita la Giunta Comunale. Presiede l'adunanza il Sindaco **Avv. Fenisia Mariconda** e sono presenti i Signori:

		Presente	Assente
1) MARICONDA FENISIA	Sindaco	SI	-
2) MARTONE GENEROSO	Vice Sindaco	SI	-
3) SANTORO ALFONSO	Assessore	-	SI
		Presenti n.2	Assenti n.1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale **Avv. Michele Pagliuca.** Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita a deliberare sull'unita proposta di deliberazione concernente l'oggetto.
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

LA GIUNTA COMUNALE

Visti il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. lo Statuto Comunale ed i regolamenti vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** in ogni sua parte l'unita proposta di cui all'oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;
2. **DI DEMANDARE** ai Responsabili dei Servizi competenti l'adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione amministrativo – contabile ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs.n.267/2000;

con successiva, separata ed unanime votazione resa nelle forme di legge

3. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

IL SINDACO

PREMESSO che il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO che lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

EVIDENZIATO che il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni cui è allegata una specifica relazione tecnica;
RILEVATO che il piano deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione.
EVIDENZIATO che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).
VISTO il Piano di razionalizzazione allegato;
VISTA l'allegata Relazione Tecnica;
VISTI il D.lgs. n.267/2000,lo Statuto comunale e i regolamenti vigenti;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 del T.U.E.L.;

PROPONE AFFINCHÉ LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

4. **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante della presente deliberazione e che si intende quivi integralmente richiamata;
5. **DI ADOTTARE** l'allegato Piano di razionalizzazione delle partecipazioni;
6. **DI DEMANDARE** al Consiglio comunale la definitiva approvazione dello stesso;
7. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore competente gli atti gestionali conseguenti ai sensi degli artt.107 e 109 del T.U.E.L.;
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione sul sito istituzione dell'Ente nella Sezione Amministrazione trasparente;
9. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti;
10. **DI DICHIARARE** il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.).

Il Sindaco
F.to Avv. Fenisia Mariconda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **ADOZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**
Visto l'art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000.
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to Avv. Michele Pagliuca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **ADOZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

Visto l'art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000.
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. Generoso Martone

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO

Provincia di Avellino

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in

mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Santa Lucia di Serino partecipa al capitale delle seguenti società:

Denominazione società partecipata	**% Quota di possesso**
Alto Calore servizi SpA	0,60

2. Altre partecipazioni e associazionismo

G.A.L. Serinese Solofrana	Consorzio	Promozione sviluppo sostenibile
Consorzio Servizi Sociali A/6	Consorzio obbligatorio	Gestione Servizi sociali
Ente d'Ambito Calore Irpino	Consorzio Obbligatorio In liquidazione dal 2013	ATO gestione risorse idriche
Ente d'Ambito Rifiuti Avellino	Consorzio obbligatorio	ATO ciclo integrato dei rifiuti

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Alto Calore Servizi

L' Alto Calore Servizi è una Società per Azioni costituita da 126 soci: 125 Comuni delle Province di Avellino e Benevento e l'Amministrazione Provinciale di Avellino.

L' Alto Calore Servizi opera nel settore dei servizi di captazione e distribuzione di acqua potabile, di fognatura e trattamento dei reflui.

L' Alto Calore Servizi S.p.A., il cui acronimo è ACS, nasce il 13/3/2003 dalla trasformazione del Consorzio Interprovinciale Alto Calore in due Società di capitali con totale azionariato pubblico, denominate rispettivamente "Alto Calore Servizi S.p.A." e "Alto Calore Patrimonio e Infrastrutture S.p.A.

Gli obiettivi principali della Società sono:

•garantire una sempre migliore qualità del servizio offerto all'utenza, mediante la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi e dei costi operativi.

•continuità dell'erogazione, unitamente all'impegno di fornire un servizio primario ai comuni associati secondo la logica dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la propria quota all' interno di detta società deve però essere proposta in sede di assemblea degli azionisti una decisa razionalizzazione dei costi gestionali vista la performance negativa che si accompagna ad un rilevante aumento dei costi.

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
Legge di stabilità 2015

RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

A. DATI SULL'AMMINISTRAZIONE

A.1. ANAGRAFICA DELL'ENTE REDIGENTE

Denominazione	COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Rappresentante legale	SINDACO – AVV. FENISIA MARICONDA
Dati di contatto	
Indirizzo	PIAZZA GIUSEPPE MOSCATI 83020 SANTA LUCIA DI SERINO (AV)
Posta elettronica certificata	protocollo@comune.santaluciadiserino.av.it

A.2. FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

ENTE LOCALE D.LGS. N267/2000 E S.M.I.

B. CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEGLI ENTI NON SOCIETARI

Per la compilazione seguire le indicazioni riportate nella Linee Guida - Fase 1 - Step operativo 2.

B.1. ENTI NON SOCIETARI

DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA	ATTIVITÀ SVOLTE
	Es. fondazione, azienda speciale, consorzio, ecc	
G.A.L. Serinese Solofrana	Consorzio	Promozione sviluppo sostenibile
Consorzio Servizi Sociali	Consorzio obbligatorio	Gestione Servizi sociali
Ente d'Ambito Calore Irpino	Consorzio Obbligatorio In liquidazione dal 2013	ATO gestione risorse idriche
Ente d'Ambito Rifiuti Avellino	Consorzio obbligatorio	ATO ciclo integrato dei rifiuti

B.2. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	ATTI DI RIFERIMENTO
Alto Calore Servizi S.p.A.		La Società Alto Calore Servizi S.p.A. gestisce il servizio di captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile per 125 Comuni delle Province di Avellino e di Benevento nonché quello fognario e depurativo a favore di una popolazione di circa 450.000 abitanti (circa 213.500 utenze). L'odierna società è passata attraverso numerose trasformazioni: da consorzio, ad

azienda speciale, a consorzio multiservizi fino all'attuale status giuridico di società per azioni che è stata costituita il 13 marzo 2003.
I soci dell'attuale società sono: 95 Comuni della provincia di Avellino, 31 Comuni della provincia di Benevento e l'Amministrazione Provinciale di Avellino.
Il Consorzio Interprovinciale Alto Calore venne costituito il 18 maggio del 1938 ai sensi del Testo Unico n° 2578 del 1925. Composto da 31 Comuni della provincia di Avellino e 5 della provincia di Benevento, aveva quale scopo la costruzione e la manutenzione di un sistema acquedottistico in grado di alimentare i Comuni consorziati.
Nel 1938 la portata complessiva minima dell'acquedotto raggiungeva i 150 litri al secondo, vale a dire 13 milioni di litri al giorno.
Oggi Alto Calore Servizi SpA nata dal vecchio Consorzio, gestisce 58 milioni di metri cubi all'anno e ha visto aumentare notevolmente i Comuni consorziati che, allo stato sono 125.
I più importanti gruppi sorgentizi sono rappresentati dalle sorgenti di Cassano Irpino, le sorgenti Alte del Calore, la sorgente Baiardo e quella di Sorbo Serpico, e dai pozzi di Volturara, Fontana dell'Olmo e del Fizzo; dalle sorgenti Grotte e "Sorgenza" in tenimento della Provincia di Benevento.
Nel 1997 il Consorzio, ai sensi della legge 142/90 è diventato un soggetto giuridico dotato di

		autonomia propria in grado di svolgere attività imprenditoriale. Il 13 marzo del 2003, ai sensi dell'art. 35 comma 8 della legge del 28 dicembre del 2001 n. 448, il Consorzio si è trasformato in Società per Azioni e ha preso il nome di "Alto Calore Servizi S.p.A.". La prospettiva offerta dalla trasformazione in SpA è quella di una ulteriore espansione nel settore della gestione del servizio idrico integrato e in altri servizi, aprendo un ventaglio di opportunità e sviluppo e di crescita economica
Alto Calore Patrimonio S.p.A in liquidazione	////////////////	Fusione con Alto Calore Servizi SpA – dicembre 2014

B.3. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	SOCIETÀ INTERMEDIA (*) VEDI B.1 E B.2		QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	ATTI DI RIFERIMENTO
----------	-------	----------	----------	----------

B.4. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Es.: casi particolari, quali "micropartecipazioni" da avviare a dismissione senza sottoporre agli step valutativi di cui alle sezioni successive.

Non vi sono partecipazione societarie da dismettere.

C. RICOSTRUZIONE DI DETTAGLIO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE

C1. PORTAFOGLIO PARTECIPAZIONI

C.1.1. Alto Calore Servizi S.p.A.

C.1.1.a. ANAGRAFICA

Ragione Sociale	Alto Calore Servizi
Forma Giuridica (come riportato nella scheda B)	Società per azioni a partecipazione interamente pubblica
Codice Fiscale	00080810641.
Partita IVA	00080810641
Data di costituzione	13 marzo 2003: Il Consorzio Interprovinciale Alto Calore (azienda consortile) viene sciolto e vengono costituite, per contestuale procedura di trasformazione e scissione, dettate dalle norme di cui all'articolo 35 della legge n°448/2001, due nuove società: Alto Calore Servizi S.p.A. e Alto Calore Infrastrutture & Patrimonio S.p.A.
Capitale sociale /Fondo di dotazione all'atto della costituzione	€ 27.395.219,00
Stato attuale	IN ATTIVITA' Alto Calore Servizi è una Società per Azioni costituita da 126 soci: 125 Comuni delle Province di Avellino e Benevento e l'Amministrazione Provinciale di Avellino.
Oggetto sociale	Controllo valorizzazione e difesa delle risorse idriche, impianto e gestione del servizio idrico integrato

Settore di Attività	Alto Calore Servizi opera nel settore dei servizi di captazione e distribuzione di acqua potabile, di fognatura e trattamento dei reflui.

C.1.1.b. STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	**Se diretta, indicare gli estremi dell'eventuale delibera ex art. 3 comma 28 L. 244/2007** 13 marzo 2003: Il Consorzio Interprovinciale Alto Calore (azienda consortile) viene sciolto e vengono costituite, per contestuale procedura di trasformazione e scissione, dettate dalle norme di cui all'articolo 35 della legge n°448/2001, due nuove società: Alto Calore Servizi S.p.A. e Alto Calore Infrastrutture & Patrimonio S.p.A
	Se indiretta, indicare ente o società intermedia ////////////////////////
Indicare se si tratta di una società quotata nei mercati regolamentati	SI NO X
Quota detenuta	0,60%
Ente controllante	In house frazionato
Eventuali altri soci (pubblici e privati)	125 Comuni delle Province di Avellino e Benevento e l'Amministrazione Provinciale di Avellino

Modalità di esercizio del controllo analogo (se società interamente pubbliche)	In house frazionato – Assemblea dei Comuni soci nomina CdA e Amministratore delegato e approva gli atti di bilancio
Quota di fatturato realizzato in favore dell'ente o degli enti partecipanti	0
Modalità di individuazione del socio privato in caso di società mista[1]	///////////////////////////
Informazioni di dettaglio in caso di società che eroga servizi pubblici locali di rilevanza economica	**Scadenza dell'affidamento** termine del rapporto societario 2050
	Presenza della relazione a motivazione della modalità di affidamento scelta (ex art. 34 D.L. 179/2012) SI NO X

C.1.1.c. MANAGEMENT E PERSONALE

Numero dipendenti	359
Numero dirigenti	4

[1] Il socio privato deve essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica e rivestire il doppio ruolo di socio finanziario e operativo.

Numero amministratori	3
Compensi degli amministratori	Presidente e Amministratore Delegato €. 36403,32 Altri membri CdA € 0

C.1.1.d. RISULTATI ECONOMICO -FINANZIARI

PARAMETRO	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Utile / Perdita di Esercizio	**€ 144.763,00**	**-€ 5.266.772,00**	n.d.
Patrimonio Netto	**€ 19.102.522,00**	**€ 13.817.671,00**	n.d.

C.1.1.e. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Si attendono i risultati contabili del 2014 per una valutazione circa il ripiano del disavanzo 2013

D. ANALISI DI COERENZA E CONFORMITÀ

La partecipazione societaria interamente pubblica deriva dalla trasformazione della precedente azienda consortile affidataria direttta del servizio. Con il d.lgs. 152/06, c.d. codice dell'ambiente regolamenta ex novo anche il servizio idrico integrato, con la previsione di una gestione per ambiti e di un'autorità d'ambito cui viene conferita personalità giuridica, deputata ad organizzare il servizio, a scegliere il modello di gestione, e ad affidare la gestione stessa a terzi.

Nel caso del servizio **idrico integrato**, il D.L. n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) ha integrato il Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/06), limitando la possibilità di perimetrare bacini di affidamento interni all'ATO ai soli casi in cui l'ATO coincida con il territorio regionale e prevedendo comunque, una dimensione di tali bacini non inferiore a quella delle province o città metropolitane.
Per alcuni servizi e date determinate condizioni, il perimetro di aggregazione è, dunque, quello del bacino di affidamento del servizio, nel senso che all'interno di tale bacino, lo specifico segmento di servizio deve essere erogato da un'unica impresa. Altro aspetto importante da tenere in considerazione per l'applicazione del criterio di razionalizzazione in oggetto riguarda le competenze in materia di organizzazione dei SPL all'interno degli ATO. Ai sensi del già citato art. 3-bis, le **funzioni di governo** degli ATO sono esercitate **unicamente dagli enti di governo** degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, che aggregano gli enti locali ricadenti nell'ATO e la cui individuazione spetta sempre alle Regioni. Tra le funzioni da esercitare obbligatoriamente ed unicamente nel contesto di tali enti di governo è esplicitamente annoverata la funzione di **affidamento della gestione**. Ne consegue che **l'owner del processo di aggregazione delle società pubbliche** che erogano il medesimo servizio pubblico locale di rilevanza economica non può che essere **l'ente di governo dell'ATO** ed è con tale soggetto e nel contesto di tale aggregazione che devono essere gestite le relative politiche dell'ente locale

E. VERIFICA RAPPORTO AMMINISTRATORI / DIPENDENTI

DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	N. AMMINISTRATORI	N. DIPENDENTI	GIUDIZIO SINTETICO
ALTO CALORE SERVIZI SPA	3	358	1 su 119

E.2. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE EVIDENZE DELL'ANALISI
I due componenti del CdA diversi dal Presidente non percepiscono alcun compenso

F. VERIFICA DI ANALOGIE E SIMILARITÀ

Non ricorre la fattispecie

G. VERIFICA DELLE PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE

Per la compilazione seguire le indicazioni riportate nella Linee Guida - Fase 2 - Step operativo 7.

G.1. RISULTATI ECONOMICI E REDDITUALI

Sottoporre alla verifica esclusivamente le partecipazioni giudicate congrue nella valutazione di cui alla sezione E.

G.1.1. ALTO CALORE SERVIZI SPA

DATI FORNITI DALLA SOCIETA' NELLA SEZIONE TRASPARENZA DEL PROPRIO SITO INTERNET

PARAMETRO	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
N. dipendenti (esclusi dirigenti)	362	359	n.d.
dirigenti	4	4	n.d
Costo totale del Personale	€ 15.499.055,00	€ 19.154.733,00	n.d.
Costo totale della Produzione	€ 39.474.000,00	€ 44.829.499,00	n.d.
Ricavi totali Produzione	€ 40.175.000,00	€ 44.030.133,00	n.d.
Utile / Perdita di Esercizio	€ 144.783,00	€ 5.266.772,00	n.d.
Patrimonio Netto	€ 19.102.522,00	€ 13.817.671	n.d
ROE Reddito Netto / Patrimonio Netto	0,75%	-38,12%	n.d.
ROA Utile Netto / Totale Attivo	-6,43%	-9,28%	n.d.
ROS Risultato Gestione caratteristica / Fatturato	-4,32%	-3,37%	n.d.

GIUDIZIO SINTETICO DELLA PERFORMANCE	PRIORITA' DI RAZIONALIZZAZIONE

Fornire un giudizio sintetico sulla società partecipata oggetto di analisi, sulla base dei risultati economico-finanziari. Se possibile, indicare un giudizio qualitativo di rating, in modo da rendere più agevole il completamento del processo di valutazione (Ad esempio: positivo/negativo; alto/medio/basso; ecc.)	Specificare le priorità di intervento in riferimento alle partecipazioni giudicate più deboli dal punto di vista della performance economico-finanziaria, allo scopo di fornire indicazioni circa il cronoprogramma di intervento da definire nelle fasi successive. Se possibile, esprimere un giudizio qualitativo (rating) in modo da agevolare il completamento del processo di valutazione (Ad esempio: priorità alta/media/bassa; ecc.)
Il giudizio sulla performance sia in termini assoluti che con riferimento al 2012 è negativo ed i risultati della gestione 2014 ad oggi non disponibili dovranno essere attentamente valutati	Unica società partecipata. La possibilità di dismettere la partecipazione è correlata alla forma di gestione del servizio idrico integrato scelta dall'Ambito Ottimale.

H. DEFINIZIONE DELLE MACRO-OPZIONI

H.1. QUADRO ANALITICO DI SINTESI

DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	ANALOGIE E SIMILARITÀ	SINTESI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI	PRIORITÀ DI INTERVENTO (ALTO/MEDIO/BASSO)	MACRO-OPZIONI PERCORRIBILI
		Inserire giudizio sintetico	Indicare le priorità di intervento come da sezione G.	Indicare sinteticamente le opzioni alternative percorribili (es.: esternalizzazione, aggregazione, internalizzazione, razionalizzazione costi, nessuna azione)
ALTO CALORE SERVIZI SPA	Non ricorre la fattispecie	Negativo	Unica società partecipata	

H.2. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Con riferimento alla società che gestisce il SII le decisioni sul modello di gestione sono rimesse alla sede istituzionale dell'Ente d'Ambito. Devono essere poste in essere tempestivamente azioni di razionalizzazione quali:

riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi totali di produzione,
riduzione dei costi generali e di gestione

La presente deliberazione si compone di n.4 pagine, e n. [2] allegati che formano parte integrante della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto

IL SINDACO
F.to Avv. Fenisia Mariconda

IL SEGRETARIO COMUNALE
***F.to** Avv. Michele Pagliuca*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio online del Comune, oggi 4/6/2015 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, nonché il relativo deposito, con prot. n. 1644 del 2015 **presso l'Ufficio protocollo su loro richiesta**:

- ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000;

Il Segretario comunale

F.to Avv. Michele Pagliuca

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale online per restarvi quindici giorni consecutivi dal 4/6/2015;

è divenuta esecutiva in quanto:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs.267/2000;

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Dalla Residenza Municipale,lì 4/6/2015

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Michele Pagliuca

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale 4/6/2015

Il Segretario Comunale
Avv. Michele Pagliuca